



# REGIONE MOLISE

## GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE - VALORIZZAZIONE AMBIENTE E  
RISORSE NATURALI - SISTEMA REGIONALE E AUTONOMIE LOCALI

(cod. DP.A2.03.2M.01) SERVIZIO TUTELA E VALUTAZIONI AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6758 DEL 03-12-2020

**OGGETTO: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, AI SENSI DELL'ART.19 DEL D.LGS 152/2006 E SS.MM.II., PER UN "PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI "UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA AD INSEGUIMENTO SOLARE MONO-ASSIALE DI POTENZA NOMINALE LATO AC PARI A 9976,5 KW E POTENZA DI PICCO LATO DC PARI A 11922,04KW DA REALIZZARSI IN AREA P.I.P. DEL COMUNE DI SESTO CAMPANO (IS) – DITTA BLUSOLAR SESTO CAMPANO 1". ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.**

---

La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio  
STEFANIA REALE

Campobasso, 03-12-2020

---

## IL DIRETTORE del DIPARTIMENTO

per il Direttore del Servizio

### VISTE:

- la L.R. 4 maggio 2015 n. 8, recante *“Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali”* e, in particolare, l'articolo 44 che introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla L.R. 23 marzo 2010 n. 10;
- la D.G.R. n. 321 del 30/06/2018 di approvazione del nuovo organigramma dei Servizi Autonomi e dei Dipartimenti della Presidenza della Giunta Regionale, con relative declaratorie di funzioni;
- la Deliberazione di G.R. n. 335 del 13 luglio 2018 avente ad oggetto: *“Deliberazione di Giunta Regionale n. 321 del 30 giugno 2018 – Rimodulazione assetto organizzativo – Conferimento incarichi di direzione dei dipartimenti della Giunta Regionale e della Direzione generale della Salute, ai sensi dell'articolo 20, commi 3, 4, 5, 6 e 7, dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni. Provvedimenti”*;
- la D.G.R. n. 576 del 30/12/2019 concernente il *“Conferimento incarichi di Direzione dei Dipartimenti della Giunta Regionale e della Direzione Generale per la salute, ai sensi dell'articolo 20, commi 3, 4, 5, 6 e 7 e dell'articolo 21, comma 1, della Legge Regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni. Provvedimenti”*;
- la D.G.R. n. 51 del 05/02/2020 relativa a: *“Incarichi di Direzione dei Dipartimenti della Giunta Regionale – D.G.R. n. 576 del 30 dicembre 2019 – Ulteriori provvedimenti”*;
- la D.G.R. n. 74 del 21/02/2020 avente ad oggetto: *“Incarichi di direzione dei Dipartimenti della Giunta Regionale – D.G.R. n. 576 del 30 dicembre 2019 – Esecuzione”*;

### PREMESSO CHE

- con Delibera di Giunta Regionale n. 30 del 08 febbraio 2018, ad oggetto: *Rinnovo ed Aggiornamento, alla luce delle modifiche conseguenti all'entrata in vigore del Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, delle convenzioni con ARPA Molise per le attività di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VA), Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), Valutazione dei Piani di Gestione delle Terre e Rocce da Scavo* è stata affidata all'ARPA Molise l'istruttoria tecnica per la Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale;
- con specifica Convenzione, stipulata tra il Direttore del Dipartimento regionale IV Governo del Territorio, Mobilità e Risorse Naturali ed il Commissario Straordinario dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Molise, sottoscritta in data 14.02.2018, è stato disciplinato lo svolgimento delle istruttorie in materia di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione di Incidenza Ambientale, Piani di Gestione delle Terre e Rocce da Scavo;

### VISTA

l'istanza di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, presentata dal Legale Rappresentante della Società **Blusolar Sesto Campano SRL** con sede legale in Via Caravaggio 125, Pescara in data 23.04.2020, relativa ad un progetto di **“Realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra ad inseguimento solare monoassiale di potenza nominale lato AC pari a 9976.5 KW e potenza**

**di picco lato DC pari a 11922,04 KW da realizzarsi in area PIP del Comune di Sesto Campano(IS).**

## **PRESO ATTO CHE**

La documentazione allegata all'istanza è stata pubblicata sul sito web, Area Tematica Ambiente e Territorio della Regione Molise e, dell'avvenuta pubblicazione, è stata data comunicazione alle amministrazioni e agli enti potenzialmente interessati, con nota ARPA Molise acquisita al protocollo regionale n.73007 del 13.05.2020.

L'intervento rientra nella categoria progettuale elencata nell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., al punto 2, lettera b) denominata *"impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW"*.

Il proponente dichiara in istanza che l'impianto sarà allacciato alla rete di Trasmissione Nazionale con cavidotto interrato su strada comunale mediante collegamento in antenna alla cabina primaria denominata "SESTO CAMPANO". La lunghezza del cavidotto è di circa 1200 metri.

Il campo fotovoltaico si estende per una superficie di 141.410,91mq comprendente i moduli fotovoltaici, le cabine di conversione BT/MT, la cabina di consegna, le aree da destinare a verde e parcheggi ai sensi delle NTA di piano. Il progetto è localizzato nel Comune di Sesto Campano, area PIP.

L'istruttoria tecnica a cura di ARPA Molise prot n.184935 del 30.11.2020, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nelle premesse e nella Sezione 1, riporta l'esito del coinvolgimento delle Amministrazioni ed Enti territoriali interessati.

Con nota prot. n. 6830 del 20/05/2020 il Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica – Tecnico delle costruzioni comunica che: *"...non è possibile dare avvio al procedimento in quanto al Comune di Sesto Campano (IS) sono state subdelegate le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art.1, comma 1, della legge regionale 12 settembre 1994, n.16 e ss.mm.ii.:restano di competenza regionale quelle di cui al successivo art.2"*.

Con nota prot. N. 7360 del 29/05/2020 il servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica informa che la Ditta Blusolar ha dato riscontro alla nota presentando la documentazione utile ai fini della autorizzazione paesaggistica.

Con nota prot. n.12566 del 31/08/2020 ARPA ha chiesto integrazioni tecniche utili all'istruttoria di che trattasi e la Società, con nota Prot. ARPA Molise n.13354 del 14/09/2020, ha dato riscontro presentando la documentazione richiesta.

## **TENUTO CONTO CHE**

la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Molise, nelle osservazioni prot. n. 13872 del 22.09.2020, non esclude, per mancanza di sondaggi archeologici *“la presenza di siti o emergenze archeologiche nell’ambito territoriale e nelle aree specificamente interessate dalla localizzazione dell’impianto”*;

nel merito degli aspetti paesaggistici, nel richiamare gli strumenti di tutela quali il Piano Territoriale Paesaggistico di Area Vasta (PTPAAV) n.6 , la cui approvazione equivale a dichiarazione di notevole interesse pubblico, cui è sottoposta l'area di interesse, ai sensi della legge 1497 del 1939(*rif.art. 8 comma 1 L.R. n. 24 del 16.12.1989*) esplicita che l'impianto è in grado di determinare una modifica percettiva del contesto paesaggistico agrario tutelato;

nella nota prot.n. 13872 del 22.09.2020, di riepilogo, è precisato che, *in attuazione dei principi di integrazione dell’attività amministrativa e di azione preventiva di tutela, le presenti osservazioni non costituiscono parere finale che invece verrà rilasciato in fase autorizzativa*; pertanto, le osservazioni non riportano conclusioni in ordine all’assoggettamento a VIA e il parere finale della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Molise, esplicherà gli effetti giuridici in seno alla Conferenza dei Servizi per l’Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio dell’impianto per la produzione di l’energia rinnovabile, di cui al D.Lgs 387/2003, dove confluiscono tutti gli apporti amministrativi (art. 14.1 D.G.R.n.621/2011, linee guida energie rinnovabili);

il Proponente non ha richiesto, ai sensi del punto 8 dell’art.19 del D.Lgs 152/2006, l’applicazione di specifiche condizioni ambientali sui fattori patrimonio culturale e paesaggio;

l’esclusione dalla Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art.19 del D.Lgs 152/2006 non costituisce, in alcun modo, titolo abilitativo per la realizzazione dell’intervento.

## **CONSIDERATO CHE**

rispetto alle Aree Naturali Protette come definite dalla L. 394/1991 e ai Siti della Rete Natura2000, il proponente dichiara in istanza che il progetto in argomento non ricade neppure parzialmente all’interno di tali aree.

## **TENUTO CONTO**

delle valutazioni, contenute nella istruttoria tecnica per la verifica di assoggettabilità a V.I.A. redatta da ARPA Molise in base ai criteri di cui all’allegato V del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., parte integrante e sostanziale di questo provvedimento, effettuate sulle seguenti tematiche ambientali: emissioni in atmosfera, agricoltura ed uso del suolo, sottosuolo ed acque sotterranee, rifiuti, flora e vegetazione, fauna;

dell’esito del coinvolgimento delle Amministrazioni ed Enti territoriali interessati riportato nella “Sezione I” dell’istruttoria tecnica a cura di ARPA Molise;

di quanto stabilito nella nota n. 138972 del 22.09.2020 (*avente ad oggetto le osservazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ed allegate alla relazione istruttoria*);

di quanto riportato da ARPA Molise nella relazione istruttoria ed in particolare nei paragrafi relativi all’esame dei vari tematismi ambientali;

che l'istruttoria a cura di ARPA Molise non ha evidenziato impatti significativi e negativi derivanti dalla realizzazione del progetto e che pertanto le "condizioni ambientali" si intendono quali suggerimenti di buone pratiche ambientali per la conduzione sostenibile del cantiere e per la salvaguardia ambientale di cui tener necessariamente conto;

che le stesse non sono pregiudizievoli per l'esito negativo (esclusione dalla VIA) della verifica di assoggettabilità a VIA.

del parere, motivato dagli esiti della valutazione sulle tematiche ambientali elencate, sulla verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, riportato nella sezione II della Istruttoria Tecnica a cura di ARPA Molise, secondo cui "Sulla base degli elementi valutati e delle motivazioni esposte, in relazione all'entità degli interventi e al contesto ambientale, in esito a quanto stabilito con D.G.R. n. 30 del 08/02/2018, si ritiene che il progetto presentato dalla Ditta BLUSOLAR SESTO CAMPANO 1 Srl per la "Realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra ad inseguimento solare mono-assiale di potenza nominale lato AC pari a 9976,5 kW e potenza di picco lato DC pari a 11922,04kW da realizzarsi in area P.I.P. del Comune di Sesto Campano (IS)" **non potrà determinare impatti negativi significativi sull'ambiente e che, pertanto, sussistono le condizioni perché lo stesso sia escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.**

**EVIDENZIATO** che il Parere rilasciato da ARPA Molise non sostituisce autorizzazioni, nulla osta, provvedimenti motivati e pareri da parte degli Enti preposti e strutture Regionali competenti in materia, non contemplate espressamente nell'istruttoria Arpa (Norme tecniche per le Costruzioni, aspetti paesaggistici ai sensi del D. Lgs 42/2004) a cui il proponente dovrà attenersi.

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. (Norme in materia Ambientale modificato dal D.Lgs 104/2017) ed in particolare le disposizioni di cui all'art. 19 della normativa stessa e le disposizioni del punto 5 che stabiliscono che l'autorità competente, sulla base dei criteri di cui all'allegato V del D. Lgs 152/2006 e tenuto conto delle osservazioni pervenute e dei risultati di eventuali altre valutazioni, verifica se il progetto ha possibili impatti ambientali significativi;

**VISTA** la Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disciplina della procedura di impatto ambientale" ed, in particolare, l'art. 9 della predetta normativa;

**VISTA** la legge regionale 10/2010;

**VISTI:**

- il D. Lgs n. 33/2013 14 marzo 2013, n. 33, concernente il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

- la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R. n.376 del 01.08.2014";

- il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" che prevede un quadro di

garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari – di cui è responsabile il funzionario incaricato dall'ente, nonché il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;

**VERIFICATA** la conformità del presente atto con la programmazione regionale;

## **D E T E R M I N A**

La premessa è parte integrante del presente provvedimento;

1. per le motivazioni contenute nella relazione istruttoria tecnico-amministrativa trasmessa dall'ARPAM, **l'esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale** dell'intervento inerente la realizzazione del progetto presentato dalla Ditta **BLUSOLAR SESTO CAMPANO 1 SRL** avente ad oggetto la *“Realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra ad inseguimento solare mono-assiale di potenza nominale lato AC pari a 9976,5 kW e potenza di picco lato DC pari a 11922,04kW da realizzarsi in area P.I.P. del Comune di Sesto Campano (IS)”*, nel rispetto delle condizioni ambientali e delle Misure di Monitoraggio di seguito indicate e così come esplicitate nella relazione tecnica istruttoria a cura di ARPA Molise e di quanto stabilito nella stessa nei paragrafi relativi ai vari tematismi ambientali analizzati;
2. di considerare il presente provvedimento assoggettato agli adempimenti previsti dagli art. nn. 23, 26 e 27 del D.Lgs n.33 del 14.03.2013 concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” per quanto applicabile;
3. di sottoporre il presente provvedimento al controllo successivo di regolarità amministrativa di cui alla Direttiva adottata con D.G.R. n.376 del 1 agosto 2014 avente ad oggetto “ Sistema dei controlli interni della Regione Molise – Direttiva”;
4. di disporre la pubblicazione integrale di tutta la documentazione afferente al procedimento sul sito web dell'autorità competente.
5. di disporre la pubblicazione per estratto sul BURM;
6. di notificare il presente atto alla ditta ed a tutti i soggetti interessati al procedimento.

### **In allegato unico parte integrante del procedimento:**

1. Istruttoria tecnica per la verifica di assoggettabilità alla V.I.A. comprensiva del parere di compatibilità ambientale a cura di ARPA Molise.
2. Nota n.13872 del 22.09.2020 avente ad oggetto le osservazioni della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise.

**Indicazioni di sostenibilità ambientale e Condizioni Ambientali a cura di staff tecnico ARPA Molise sentito il proponente.**

- a. Al fine di garantire il ripristino totale dell'area a suolo agricolo, alla dismissione dell'impianto, visti i costi preventivati nel progetto, la Ditta dovrà stipulare una apposita fideiussione prevista dalla norma per il rilascio dell'autorizzazione unica alla realizzazione dell'impianto. In tale sede sarà verificata la

congruità della stima indicativa proposta nella relazione istruttoria a cura di ARPA Molise.

b. La ditta è chiamata ad adottare tutte le misure di mitigazione previste nei documenti depositati per la procedura di Verifica Ambientale de quo nonché in quelli depositati (Progetto Definitivo) per quella di Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lvo n. 378/2003. Al fine della riduzione delle emissioni diffuse in atmosfera andranno rispettate prima di tutto le prescrizioni di cui alla Parte I dell'allegato V alla parte V del D. Lgs. 152/06. Contestualmente dovranno essere attuate altre opere mitigative come ad esempio:

- limitare la velocità di transito dei mezzi all'interno dell'area di cantiere e in particolare lungo i percorsi sterrati;
- lavaggio delle ruote (e se necessario della carrozzeria) dei mezzi in uscita dal cantiere;
- lavaggio della viabilità ordinaria, ad esempio con moto spazzatrici, nell'intorno dell'uscita dal cantiere;
- utilizzo di cassoni chiusi (coperti con appositi teli resistenti e impermeabili o comunque dotati di dispositivi di contenimento delle polveri) per i mezzi che movimentano terra o materiale polverulento;
- sospensione delle operazioni di escavazione/movimentazione di materiali polverulenti nelle giornate di ventosità intensa;
- posizionamento di barriere antipolvere mobili nelle aree di cantiere prossime a potenziali ricettori, schermatura eventuale degli impianti che generano emissioni polverulente (quali, ad esempio, gli impianti di betonaggio);
- divieto di combustione: rammentando che il divieto assoluto, disposto dal Testo Unico Ambientale (D. Lgs. 152/06), di combustioni all'aperto di materiale a servizio del cantiere si configura come smaltimento illecito di rifiuti.

c. Al fine di salvaguardare le dinamiche idrauliche naturali del suolo, si dovrà prevedere l'inerbimento delle zone interessate dall'impianto fotovoltaico.

d. Le carreggiate di servizio, nonché tutte le opere viarie interne all'impianto, dovranno essere realizzate con materiale inerte o altro, evitando superfici impermeabili.

e. Dovrà essere prevista un'area, interna al cantiere, destinata allo stoccaggio e differenziazione dei rifiuti i quali dovranno essere smaltiti e/o recuperati presso ditte autorizzate in conformità a quanto stabilito dalla vigente normativa in materia.

f. Tutte le operazioni di cantiere dovranno essere eseguite in modo da non creare ostacoli al traffico locale e non precludere l'esercizio delle attività agricole nei fondi confinanti con l'area d'impianto;

g. Per limitare il rischio di rilascio carburanti, lubrificanti ed altri idrocarburi dovrà essere frequentemente assicurato un adeguato controllo dei mezzi operativi. Le aree di cantiere dovranno essere ripristinate alla situazione ante operam.

h. Per gli aspetti di tutela della risorsa idrica sotterranea, si vieta l'uso di prodotti chimici per la pulizia periodica dei pannelli fotovoltaici.

i. Data l'alta vulnerabilità da nitrati di origine agricola e zootecnica dell'area oggetto di impianto (Piano Nitrati della Regione Molise, 2020) che si ripercuote inevitabilmente sulla biodiversità faunistica, nella gestione del cotico erboso al di sotto dei pannelli non dovranno essere utilizzati fitofarmaci, fertilizzanti, pesticidi, diserbanti e detergenti sia nelle fasi di cantiere, sia nelle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto e nelle operazioni di pulizia dei pannelli fotovoltaici.

j. In merito alla recinzione, vista l'estesa superficie dell'impianto, al fine di garantire il passaggio della fauna terrestre, nella rete di protezione dovranno essere praticati dei varchi di altezza di 20 centimetri e lunghezza di 100 centimetri intervallati ogni 25 metri, ovvero la stessa rete dovrà essere posta ad un'altezza sempre di 20 centimetri per l'intero il perimetro protettivo.

**Ambito di applicazione: atmosfera, suolo, rifiuti, flora, fauna, sottosuolo ed acque sotterranee.**

**Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: ante operam (la n. 1) e in fase di cantiere ed in corso d'opera (in esercizio).**

## **Verifica di ottemperanza: ARPA Molise-Autocontrollo società proponente**

### **3. MISURE DI MONITORAGGIO**

Prima dell'avvio della fase di cantiere, dovrà essere concordato con ARPA Molise un opportuno piano di monitoraggio a garanzia della conservazione delle caratteristiche chimico-fisiche e biologiche del suolo.

#### **Verifiche di ottemperanza**

Il proponente è tenuto ad ottemperare alle condizioni ambientali e al monitoraggio contenuti nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.

La Regione Molise, Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, in qualità di autorità competente ai sensi dell'art. 28 comma 2 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali e del monitoraggio esplicitate nella presente determinazione secondo quanto stabilito nell'istruttoria di ARPA Molise, secondo le modalità descritte nell'art. 28 del D. Lgs 152/2006 così come sostituito dall'art. 17 del D. Lgs 104/2017 avvalendosi, ai sensi del richiamato art. 28 comma 2, di ARPA Molise.

I suddetti soggetti provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'art. 28 comma 3, del D.Lgs . 152/2006 e ss.mm.ii. comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente.

Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla presente determinazione si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente laddove le attività richieste ai soggetti individuati per la verifica di ottemperanza ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

Le modalità per la verifica di ottemperanza delle Condizioni Ambientali/Buone pratiche di sostenibilità ambientale per la realizzazione e gestione dell'impianto potranno essere concordata dalla Società Proponente con ARPA Molise.

Resta inteso che le condizioni/buone pratiche ambientali sono funzionali all'esclusione dell'intervento dalla Valutazione di Impatto Ambientale ed efficaci solo in caso di approvazione della realizzazione dell'intervento in sede di autorizzazione finale.

SERVIZIO TUTELA E VALUTAZIONI  
AMBIENTALI  
IL DIRETTORE  
MASSIMO PILLARELLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82